



# COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA

PROVINCIA DI PAVIA

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.14 DEL 28/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 E TARIFFE TARI ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **quattordici** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione \* ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Christos Chlapanidas - Sindaco	Sì
2. Fabio Tagliani - Consigliere	Sì
3. Giovanna Cornarotti - Consigliere	Sì
4. Federica Castelli - Consigliere	Giust.
5. Leonardo Nobile - Consigliere	Sì
6. Valentina Frascetta - Consigliere	Giust.
7. Gianpietro Bongiorno - Consigliere	Sì
8. Gianluca Castelli - Consigliere	Sì
9. Piergiacomo Giuliano Gualdana - Consigliere	Sì
10. Paolo Tornari - Consigliere	Giust.
11. Andrea Maruffi - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Sciamanna Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Christos Chlapanidas** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 E TARIFFE TARI ANNO 2021.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

### VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

### VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

### DATO ATTO CHE,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Brallo di Pregola, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

**VISTO** il Piano Finanziario determinato per l'anno 2021 dall'unione dei PEF c.d. "grezzi" dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, composto dai documenti previsti dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

**OSSERVATA** la relazione di validazione predisposta dalla geom. Giroladini Danila;

**PRESO ATTO CHE** il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**VISTA** la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*"Art. 6.5 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**."*

*Art. 6.6 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente."*

**CONSIDERATO** che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che siano gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti."*

**RILEVATO** che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all'art. 2.4 dispone che *"Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione."*

**RILEVATO** altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *"Art. 2.3 - Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse*

all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

**RITENUTO** tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: **"Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:**

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) **la delibera di approvazione del PEF** e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario".

**RICHIAMATE** le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

**RILEVATO** altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

**VISTO** l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del

*1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

**CONSIDERATO**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

**DATO ATTO CHE** dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente, emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 151.123,70 così ripartiti:

COSTI FISSI € 86.946,02

COSTI VARIABILI € 64.177,68

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 10 del 27.07.2020 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 introducendo agevolazioni per le categorie produttive colpite dall'emergenza Covid-19;

**VISTA** altresì la successiva deliberazione C.C.22 del 30.12.2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18 è stato adottato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

**RITENUTO**, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione C.C. n. 06 in data 08.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 08.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

**CONSIDERATO CHE**, ai fini della determinazione delle tariffe, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**RITENUTO**, a fronte di tali disposizioni, di approvare per l'anno 2021 il sotto riportato prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**RITENUTO** inoltre stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:

<b>TARI</b>	Acconto - Saldo	1^ rata: 30 settembre 2021 2^ rata: 30 novembre 2021

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...*";

**RITENUTO** necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti;

**RICHIAMATO**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTI:**

la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;  
il D.lgs n. 267/2000;

il D.lgs n. 118/2011;  
lo Statuto Comunale;  
il Regolamento generale delle entrate;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta in oggetto;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge,

### DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € di € 151.123,70 così ripartiti:  
COSTI FISSI € 86.946,02  
COSTI VARIABILI € 64.177,68
4. di approvare conseguentemente per l'anno 2021 le seguenti tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

#### Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,63415	42,92886
2 componenti	0,73984	77,27195
3 componenti	0,81534	98,73638
4 componenti	0,87573	128,78658
5 componenti	0,93613	154,54390
6 o più componenti	0,98142	176,00833

#### Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05305	0,38354
2 Campeggi, distributori carburanti	0,08321	0,59815
3 Stabilimenti balneari	0,06553	0,47486
4 Esposizioni, autosaloni	0,04472	0,32419
5 Alberghi con ristorante	0,13833	0,99813
6 Alberghi senza ristorante	0,09465	0,68399
7 Case di cura e riposo	0,10401	0,74791
8 Uffici, agenzie, studi	0,11753	0,84928

professionali		
9 Banche ed istituti di credito	<b>0,06033</b>	<b>0,43651</b>
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>0,11545</b>	<b>0,83284</b>
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>0,15810</b>	<b>1,13693</b>
12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<b>0,10817</b>	<b>0,77622</b>
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,12065</b>	<b>0,86571</b>
14 Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,09465</b>	<b>0,68490</b>
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,11337</b>	<b>0,81457</b>
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<b>0,50341</b>	<b>3,62266</b>
17 Bar, caffè, pasticceria	<b>0,37860</b>	<b>2,72316</b>
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>0,18306</b>	<b>1,31775</b>
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>0,27147</b>	<b>1,95516</b>
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>1,08586</b>	<b>7,81699</b>
21 Discoteche, night club	<b>0,17058</b>	<b>1,22825</b>

5. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, ai fini della riscossione della TARI 2021;
6. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 02 rate di seguito indicate:

<b>TARI</b>	Acconto - Saldo	1^ rata: 30 settembre 2021
		2^ rata: 30 novembre 2021

7. di stabilire altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2021, in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 30 settembre;
8. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
9. di dare atto che il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati devono essere trasmessi ad ARERA, con le modalità previste, ai fini dell'approvazione a norma dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019;

10. Di dare atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...”;

11. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

*Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge,*

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA

PROVINCIA DI PAVIA

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 E TARIFFE TARI ANNO 2021.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brallo di Pregola, lì 28/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to : Tagliani Tiziana

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Brallo di Pregola, lì 28/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to : Tagliani Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Christos Chlapanidas

Il Segretario Comunale  
F.to : Sciamanna Sandro

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 174 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/07/2021 al 21/07/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Brallo di Pregola, lì 06/07/2021

Il Segretario Comunale  
F.to : Sciamanna Sandro

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 28-giu-2021


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Brallo di Pregola, lì 28-giu-2021

Il Segretario Comunale  
F.to : Sciamanna Sandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 6-7-2021



Il Segretario Comunale  
Sciamanna Sandro

*[Handwritten signature]*